

Sentenza: n.155 del 28 aprile 2011

Materia: impiego pubblico

Giudizio: legittimità costituzionale in via principale

Limiti violati: artt.117 comma 3, 117 comma 2 lett. l), 3 e 97 della Costituzione

Ricorrente: Presidente del Consiglio dei ministri

Oggetto: legge Regione Puglia 2 agosto 2010, n. 10 (Attuazione dei programmi comunitari e nazionali e dei processi di stabilizzazione), articolo unico

Esito: illegittimità costituzionale

Estensore nota: Alessandra Cecconi

Con legge n. 10/2010 la Regione Puglia - ente per il quale risultava accertato il mancato rispetto del patto di stabilità nell'anno 2009 - ha stabilito di continuare ad avvalersi degli incarichi dirigenziali, dei contratti di lavoro a tempo determinato e rapporti di consulenza e collaborazione sino alla scadenza per essi originariamente stabilita o successivamente prorogata.

Ciò nonostante che con l'articolo 14 del D.L. n. 78/2010 lo Stato avesse previsto espressamente la revoca di diritto degli incarichi dirigenziali, dei contratti di lavoro (subordinato o autonomo) a tempo determinato, quale misura sanzionatoria per gli enti che non avevano rispettato il patto di stabilità nel 2009.

A fronte dell'impugnativa del Governo con la quale si censurava la violazione dell'articolo 117 Cost. per contrasto con i principi di coordinamento della finanza pubblica contenuti nel predetto articolo 14 D.L. n. 78/2010, la Corte costituzionale, con la pronuncia in esame, afferma che :

- le Regioni sono chiamate a concorrere a raggiungimento degli obiettivi di finanza pubblica stabiliti in sede europea e a tal fine sono assoggettate alle regole del cd. patto di stabilità interno;
- le regole del patto di stabilità interno comprendono sia limitazioni alla spesa pubblica che sanzioni volte ad assicurare il rispetto delle stesse limitazioni;
- tra le sanzioni previste, per le Regioni che hanno violato il patto di stabilità vi sono anche quelle introdotte dall'articolo 14 del D.L. n. 78/2010 che, seppure implicitamente, la Corte qualifica come principio di coordinamento della finanza pubblica vincolante per le Regioni;
- essendo accertato che la Regione Puglia non aveva rispettato il patto di stabilità, la stessa era tenuta all'applicazione dell'articolo 14 mentre con la legge impugnata ne ha palesemente eluso il contenuto sanzionatorio.

Da qui la fondatezza dell'impugnativa e la dichiarazione di incostituzionalità della legge regionale pugliese, restando assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità prospettati nel ricorso governativo.